

Modalità corrette di pagamento: la normativa

Dott. Flavio Pizzini

VIII Convegno Nazionale Economi Diocesani
Chianciano Terme, 16 marzo 2011



Agenda

- 1. Sistemi di pagamentop. 3
 - 1.1 Sistemi di pagamento domesticip. 3
 - 1.2 Sistemi di pagamento europeip. 16
 - 1.3 Sistemi di pagamento extra-europeip. 22

- 2. Canalip. 26

- 3. Normativa e Controllip. 31
 - 3.1 Payment Services Directive (PSD).....p. 33
 - 3.2 Centrale d'Allarme Interbancaria (C.A.I.)p. 35

- 4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggiop. 40

- 5. Focus sulla normativa antiterrorismo.....p. 80

SISTEMI DI PAGAMENTO DOMESTICI

1.1 Sistemi di pagamento domestici

Essi si suddividono in:

1. Contante
2. Assegni
3. Bonifici
4. Portafoglio (incassi elettronici – portafoglio cartacei*)
5. Carte

*Non si ritiene di approfondire tale sistema di pagamento che si basa su cambiale, vaglio cambiario, cambiale tratta

1.1 Sistemi di pagamento domestici - Contante

Il **denaro contante**, anche detto **denaro liquido**, è concretamente rappresentato da monete e banconote.

A partire dal 25 giugno 2008, in seguito alle modifiche alla normativa antiriciclaggio, qualsiasi pagamento in contanti non può superare i 12.500 euro. Se l'importo da pagare è superiore a 12.500 euro, deve avvenire con assegno, bonifico o carta di credito, cioè passare attraverso le banche o le poste.

1.1 Sistemi di pagamento domestici - Assegni

GLI ASSEGNI

- **ASSEGNO BANCARIO** E' un titolo di credito cambiario contenente un ordine di pagamento incondizionato
- **ASSEGNO DI TRAENZA** E' un assegno bancario "non trasferibile", che all'atto della riscossione il beneficiario dovrà firmare per traenza e quietanza
Ha validità limitata a 60 giorni dalla data di stampa evidenziata sul titolo
- **ASSEGNO CIRCOLARE** E' un titolo di credito emesso per somme che risultano disponibili al momento dell'emissione presso un Istituto di credito autorizzato dall'Autorità

1.1 Sistemi di pagamento domestici - Assegni

PROCEDURE INTERBANCARIE DI TRATTAMENTO DEGLI ASSEGNI

- CHECK TRUNCATION (Troncamento degli assegni)**
- SCAMBIO ASSEGNI CARTACEI IN STANZA DI COMPENSAZIONE**
- ESITO ELETTRONICO**

1.1 Sistemi di pagamento domestici - Assegni

CHECK TRUNCATION

•**QUANDO SI UTILIZZA:** per assegni bancari con importo fino a € 5.000; per assegni circolari con importo qualsiasi

•**FUNZIONAMENTO:** la banca del creditore trattiene gli assegni ed invia alla banca del debitore solo flussi elettronici contenenti le informazioni necessarie per la loro estinzione.

La segnalazione dell'impagato dell'assegno e la richiesta di fotocopia/originale viene effettuata tramite messaggi elettronici

•**VANTAGGI:** 1)riduce i tempi di negoziazione degli assegni;
2)ricosce più rapidamente la disponibilità delle somme al beneficiario;
3)riduce i rischi e gli oneri di gestione dovuti al trasferimento dei titoli

•**LIMITI:** non consente di verificare la firma di traenza

1.1 Sistemi di pagamento domestici - Assegni

SCAMBIO CARTACEO

- QUANDO SI UTILIZZA:** per assegni bancari e circolari che non possono essere “troncati” (oltre i limiti di importo previsti, Banca non aderente a Check Truncation)
- FUNZIONAMENTO:** la Banca del creditore scambia materialmente gli assegni con la Banca del debitore attraverso le stanze di compensazione di Roma e di Milano, come da autorizzazione di Banca d'Italia


ESITO ELETTRONICO

- QUANDO SI UTILIZZA:** per l'invio dell'esito (impagato e pagato) di assegni bancari e circolari scambiati materialmente in stanza di compensazione
- FUNZIONAMENTO:** la procedura “esito elettronico” consente alla banca del debitore di inviare e regolare con la banca del creditore messaggi elettronici di impagato e/o pagato relativi ad assegni bancari e circolari presentati per il pagamento nelle stanze di compensazione

1.1 Sistemi di pagamento domestici - Bonifico

Il **Bonifico** è un ordine di pagamento impartito da un ordinante alla Banca affinché trasferisca a un beneficiario un determinato importo, tramite propri canali.

L'ordinante può far addebitare il proprio conto corrente oppure pagare in contanti.



1.1 Sistemi di pagamento domestici - Bonifico

TIPOLOGIE DI BONIFICO

- **ORDINARIO/SINGOLO:** è un ordine di pagamento impartito da un ordinante di trasferimento di fondi a un singolo beneficiario
- **MULTIPLO:** è un ordine di pagamento impartito da un ordinante di trasferimento fondi verso più beneficiari
- **CONTINUATIVO:** si riferisce a un trasferimento periodico e scadenzato disposto con ordine permanente in conto corrente
- **DETRAZIONI FISCALI:** è un ordine di pagamento impartito da un ordinante di trasferimento di fondi per il pagamento di operazioni che comportano la fruizione di detrazioni fiscali

1.1 Sistemi di pagamento domestici – Incassi elettronici

Le **disposizioni di incasso** sono costituite da un ordine che il cliente (ordinante) impartisce alla propria Banca (Banca trasmittente) per incassare un credito direttamente o per mezzo di un'altra istituzione creditizia (Banca presentatrice).

Il pagamento da parte del debitore può avvenire tramite addebito preautorizzato del conto corrente (procedura RID) o mediante modalità di volta in volta scelte dal debitore stesso (procedura RI.BA, MAV/RAV e bollettino bancario Freccia).

Tali procedure differiscono tra loro in base alle modalità per mezzo delle quali è possibile esigere il credito:

- **RID ORDINARIO**: è un'operazione di pagamento posta in essere d'iniziativa del creditore, per trasferire fondi a suo favore addebitando un conto di pagamento del debitore, sulla scorta di un'autorizzazione preventivamente intervenuta tra debitore e creditore;

1.1 Sistemi di pagamento domestici – Incassi elettronici

- **RID VELOCE:** RID ordinario con tempi del ciclo d'incasso ridotti e riservato a debitori “non consumatori” e “microimprese”;
- **RI.BA:** è un'operazione di pagamento posta in essere dal debitore per trasferire fondi in favore del creditore;
- **MAV/RAV:** il pagamento “Mediante Avviso”, detto anche MAV, è una procedura interbancaria standardizzata di incasso mediante bollettino. Viene utilizzata dalle grandi organizzazioni, tipo enti pubblici, ma anche da amministratori di condomini ed è pagabile senza spese presso qualsiasi sportello bancario. Il MAV può essere pagato anche presso tutti gli uffici postali.
- **BOLLETTINO BANCARIO “FRECCIA”:** consiste nella predisposizione da parte dei soggetti creditori di un “bollettino” precompilato che verrà inviato da questi ultimi al debitore. Successivamente il debitore lo utilizzerà per effettuare il pagamento presso una qualsiasi Banca Esattrice.

1.1 Sistemi di pagamento domestici – Carte di pagamento

Le carte di debito/credito sono mezzi di pagamento sostitutive di quelli tradizionali che consentono, oltre al prelievo di denaro, anche di effettuare acquisti o di usufruire di servizi presso esercizi convenzionati, senza esborso immediato di contante o emissione di assegni.

TIPOLOGIA DI CARTE	MOMENTO DI ADDEBITO DELLA SPESA
Carte di debito	Contestuale
Carte di credito	Successivo
Carte prepagate	Antecedente

1.1 Sistemi di pagamento domestici – Carte di pagamento

CARTE DI CREDITO – CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL’EMITTENTE:

- **BANCARIE:** emesse da Banche e da Società specializzate in partnership con le Banche;
- **NON BANCARIE:** emesse da Società non bancarie. Si sono diffuse negli ultimi anni le emissioni di carte di credito in “co-branding”, dove accanto al nome del circuito compare quello della Società di grande distribuzione.

CARTE DI PAGAMENTO – CLASSIFICAZIONE IN BASE AL TIPO DI CARTA:

- **CLASSICA/INDIVIDUALE:** destinata a correntisti del settore “Privati” (principale, familiare, aggiuntiva);
- **REVOLVING:** consente ai titolari di pagare i propri acquisti con rate mensili, definite per importi fissi, per un plafond minimo mensile e per la quota associativa annua;
- **CO-BRANDED:** emesse da Società finanziarie unitamente a Enti commerciali;
- **CORPORATE/AZIENDALE:** è la carta rilasciata a titolari/dipendenti di aziende, su richiesta di queste ultime. Tale tipologia di carte prevede che la tessera riporti l’intestazione sia della Società sia della persona fisica cui la carta viene rilasciata e che l’addebito avvenga sul conto corrente dell’azienda sia per le quote annue associative sia per le spese mensili effettuate dal singolo titolare di carta.

SISTEMI DI PAGAMENTO EUROPEI

1.2 Sistemi di pagamento europei - SEPA

La SEPA ovvero la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro) è l'area che, facendo seguito all'introduzione dell'euro, rappresenta un ulteriore e decisivo passo verso la realizzazione del mercato unico europeo. Il suo obiettivo principale è la creazione di un mercato dei pagamenti armonizzato che offre degli strumenti di pagamento comuni (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento), che possono essere utilizzati, all'interno della SEPA, con la stessa facilità e sicurezza su cui si può contare nel proprio contesto.

L'adesione alla SEPA è volontaria da parte di ciascuna singola banca.

Sul piano operativo gli strumenti di pagamento attualmente coinvolti negli obiettivi della SEPA sono:

1. SEPA CREDIT TRANSFER (bonifico) – efficacia 2/2008
2. SEPA DIRECT DEBIT (disposizioni di incasso) – efficacia 11/2009
 - 2.1 SEPA DIRECT DEBIT “CORE”
 - 2.2 SEPA DIRECT DEBIT “B2B” (BUSINESS TO BUSINESS)
3. SEPA CARDS FRAMEWORK (carte) – efficacia 2011
4. SINGLE EURO CASH AREA (contanti) – efficacia 2008

1.2 Sistemi di pagamento europei - SEPA

SEPA Credit Transfer - BONIFICO SEPA: strumento di pagamento di base per l'esecuzione di bonifici in euro fra i clienti i cui conti sono situati all'interno della SEPA.

Caratteristiche principali:

- Tempo massimo di esecuzione prefissato
- Piena raggiungibilità dei conti dei beneficiari nella SEPA
- Nessun limite all'importo del pagamento che viene trasferito “in toto” al beneficiario
- L'IBAN e il BIC sono gli identificativi unici da utilizzare nell'esecuzione del pagamento

SEPA Direct Debit Core - ADDEBITI DIRETTI SEPA: strumento per disporre incassi in euro all'interno della SEPA sulla base di un accordo preliminare (mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore.

Caratteristiche principali:

- Pagamenti singoli e ricorrenti
- Raggiungibilità di tutti i conti bancari nell'area SEPA che ammettono addebito diretto
- L'IBAN e il BIC sono gli identificativi unici da utilizzare nell'esecuzione di richieste di incasso
- Obbligo di rilascio del mandato presso il creditore
- Un unico flusso informativo/finanziario per mandato e transazione contabile

1.2 Sistemi di pagamento europei - SEPA

SEPA Direct Debit Business to Business - ADDEBITI DIRETTI SEPA TRA IMPRESE

Lo Schema SEPA Direct Debit Business to Business è stato sviluppato dall'European Payments Council come variante del SEPA Direct Debit Core al fine di regolare rapporti commerciali in cui entrambe le controparti sono “non consumatori” o “micro imprese”.

Caratteristiche principali

- Mandato specifico Business to Business
- Conferma del cliente prima di effettuare il primo addebito
- Ciclo operativo più breve rispetto al SEPA Direct Debit (Core)
- Rimborsi: esclusione del diritto al rimborso per le imprese nei casi di mandati B2B autorizzati
- Archiviazione mandato: la Banca del Debitore deve archiviare i dati del mandato e le informazioni correlate fornite dal proprio cliente al fine di effettuare i controlli sugli incassi successivi
- Cancellazione mandato: obbligo contrattuale per il debitore di fornire alla propria banca l'informativa relativamente alla cancellazione del mandato, così da aggiornare gli archivi

1.2 Sistemi di pagamento europei - SEPA

SEPA CARDS FRAMEWORK

I pagamenti ed i prelievi effettuati con carte in area SEPA sono regolati da una serie di principi generali di riferimento fissati dall'European Payments Council (EPC).

Caratteristiche dei pagamenti SEPA con carta

- I titolari e gli esercenti possono effettuare e ricevere pagamenti mediante carta in tutta l'area dell'euro, secondo criteri comuni
- L'elaborazione e la gestione delle operazioni di pagamento e di prelievo con carte avviene secondo standard tecnici uniformi
- Le società emittenti delle carte sono in grado di competere tra loro e di offrire i propri servizi in tutta l'area dell'euro, rendendo il mercato del trattamento dei pagamenti con carta più concorrenziale, affidabile ed efficiente in termini di costi

Principali cambiamenti per gli utilizzatori della carta

- Nuova tecnologia di pagamento: l'adozione di nuove carte dotate di tecnologia chip e PIN (codice segreto) basate sullo standard EMV (acronimo per "Europay Mastercard e VISA", le società promotrici dello standard)
- Maggiore sicurezza per gli utenti: le carte dotate di chip e PIN sono più sicure grazie alle soluzioni tecnologiche adottate dallo standard EMV
- Uniformità nell'uso: è possibile utilizzare la carta in tutta l'Area SEPA e non più solo in Italia mantenendo le stesse condizioni

1.2 Sistemi di pagamento europei - SEPA

CONTANTE – Single Euro Cash Area

L'introduzione dell'euro nel 2002 ha rappresentato un importante passo in avanti per il consolidamento del Mercato Unico. Il contante resta lo strumento di pagamento più diffuso, ma è anche fra i più costosi in termini di gestione operativa. Al fine di superare tale situazione e avviare quindi un processo di armonizzazione l'EPC in stretta collaborazione con l'Eurosistema ha pianificato la realizzazione di un'Area Unica del Contante in Euro (**Single Euro Cash Area Framework**).

Single Euro Cash Area (SECA) - OBIETTIVI

Obiettivo della SECA è creare, insieme all'Eurosistema, una situazione di parità concorrenziale in cui le funzioni di base di gestione del contante svolte dalle banche centrali nazionali (BCN) dell'area dell'euro siano intercambiabili, vale a dire che vi sia concordanza in termini di livelli di servizio e di procedure. Scopo della SECA è altresì portare a un'armonizzazione dei costi di distribuzione del contante all'interno della SEPA e alla creazione di un'infrastruttura (per banconote e monete) comune ai paesi dell'area dell'euro. In aggiunta è stata sviluppata un'apposita strategia tesa al riposizionamento del contante, il cui obiettivo sarà incoraggiare consumatori ed esercenti a preferire l'uso di carte e altri mezzi elettronici ai pagamenti in contante, con considerevoli risparmi per il mercato.

SISTEMI DI PAGAMENTO EXTRA - EUROPEI

1.3 Sistemi di pagamento extra-europei

Si suddividono in:

Assegni SBF senza incasso - Strumento di pagamento cartaceo ancora molto diffuso e utilizzato per pagamenti inviati direttamente dagli acquirenti al fornitore o consegnati allo spedizioniere al momento del ritiro della merce. Può essere negoziato “Salvo Buon Fine” o al “Dopo Incasso”.

FCS USA (Final Credit Service) - Servizio gestito da una Banca corrispondente in USA che ha la caratteristica principale di considerare “definitivo” l’accredito dell’importo dell’assegno presentato (formalmente regolare), trascorso un numero di giorni prefissato . Il servizio è aggiuntivo al dopo incasso di assegni in dollari tratti sugli Stati Uniti, aventi un importo massimo dell’assegno pari a 750.000 dollari.

Bonifici esteri - Ordine di pagamento su istruzione del debitore, disposto dalla banca dello stesso ad una banca corrispondente nel paese del creditore, con l’istruzione ad effettuare a quest’ultimo un pagamento incondizionato.

1.3 Sistemi di pagamento extra-SEPA

IEF Spagna (Intercambi d'efectos) - Sistema elettronico di riscossione crediti dalla Spagna. Mediante tale sistema è possibile procedere, per conto di clientela italiana, all'incasso dei crediti espressi in EURO rivenienti da debitori spagnoli. L'inserimento di un credito vantato da una ditta esportatrice italiana nel circuito informatizzato di compensazione spagnolo, permette di eliminare il supporto cartaceo sostituendolo con informazioni elettroniche e di usufruire del regolamento "domestico" di un pagamento estero.

Lastschriftverfahren Germania/Austria (Procedura di addebito) - Il sistema dei pagamenti tedesco prevede una procedura di accredito/addebito in c/c denominata "Lastschriftverfahren" (simile alla procedura R.I.D. usata in Italia) per regolare forniture o servizi prestati in via continuativa; attraverso tale modalità il beneficiario/fornitore chiede alla propria banca di accreditare il suo conto corrente, addebitando il conto che il debitore/cliente ha presso la propria. La procedura "Lastschriftverfahren" richiede, obbligatoriamente, la preventiva formalizzazione di accordi scritti tra creditore e debitore, i quali si definiscono attraverso la compilazione e la sottoscrizione di appositi moduli, messi a disposizione dalla banca.

LCR Francia (Lettre de change relevé) – Il servizio consente l'incasso di effetti (tratte/pagherò) in Francia, senza ricorrere alla presentazione cartacea degli stessi tramite il sistema bancario francese.

1.3 Sistemi di pagamento extra-europei

MODALITA' DI TRASMISSIONE:

•**RETE SWIFT** – il servizio di messaggistica internazionale è gestito dalla SWIFT – Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali, avente sede legale in Belgio. La banca comunica a SWIFT i dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la somma), necessari all'esecuzione delle transazioni medesime.

•**CORRESPONDENT BANKING** - Le operazioni vengono svolte tramite Banche corrispondenti, vale a dire Istituzioni finanziarie che svolgono per conto di un'altra banca una serie di servizi come le operazioni di compensazione (clearing) in divisa estera o i pagamenti presso altri soggetti non collegati direttamente alla banca.

CANALI

2. Canali

- Sportello (tradizionale)
- ATM, ATM evoluto
- POS
- Consorzio CBI (Customer to Business Interaction)
- Internet banking
- Phone banking/Mobile payments
- Chioschi multimediali

2. Canali

Sportello (canale tradizionale): presso l'agenzia bancaria l'ordine di pagamento viene effettuato tramite modalità cartacea (talvolta magnetica)

Bancomat o ATM (Automated Teller Machine, ovvero "sportello automatico"): sistemi per il prelievo automatico di denaro contante dal proprio conto di pagamento bancario, attraverso dei "distributori" collegati in rete telematica, attivi anche fuori dagli orari di lavoro degli istituti di credito ed in località diverse dalla sede della banca presso cui si intrattiene il conto. Gli **ATM evoluti** consentono altresì di effettuare ulteriori operazioni (saldo, lista movimenti, posizione titoli, ricarica servizi prepagati, ricariche telefoniche, pagamento canone RAI, pagamento sanzioni amministrative, versamento di contanti e di assegni).

POS (Point of Sale, ovvero "punto di vendita"): dispositivo utilizzato presso gli esercizi commerciali, che consente di accettare pagamenti tramite carte di credito, debito e prepagate. Il dispositivo è collegato con il centro di elaborazione della banca o del gruppo di banche che offrono il servizio, affinché venga autorizzato ed effettuato il relativo addebito (in tempo reale o differito) sul conto corrente del soggetto abilitato e l'accredito sul conto di pagamento dell'esercente.

2. Canali

Consorzio CBI (Customer to Business Interaction): realizzato con il coordinamento dell'ABI, tale servizio interbancario telematico consente alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni di lavorare tra di loro, tramite i propri computer, avvalendosi dei servizi di tutte le banche con le quali intrattengono rapporti.

In particolare il CBI:

- centralizza i rapporti di un'impresa verso l'intero sistema bancario, in un unico punto;
- fornisce una vasta gamma di funzioni finanziarie, informative e commerciali;
- fornisce un servizio basato sulla cooperazione delle banche, senza ridurre gli spazi competitivi.

I servizi CBI offerti dalle banche vengono veicolati tramite una infrastruttura governata dal Consorzio CBI. La rete CBI connette circa 670 istituti finanziari ed oltre 840.000 aziende in ottica "end-to-end", ed abilita una serie di servizi innovativi, compliant con gli standard internazionali, afferenti non solo all'area di gestione del pagamento/incasso (SEPA compliant), bensì anche all'area di gestione documentale, di rendicontazione e riconciliazione.

2. Canali

Internet Banking (home banking/online banking): i clienti degli istituti di credito effettuano operazioni bancarie tramite una connessione remota con la propria banca, per mezzo di una rete informatica e tramite appositi portali web

Mobile payments/Phone banking: i clienti accedono ai servizi bancari per mezzo della rete di telefonia (fissa e mobile) e, solitamente, tramite l'utilizzo di sistemi IVR (Interactive Voice Response) o di operatori di call center

Chioschi multimediali: sono stati introdotti nel sistema bancario, disponibili presso le agenzie bancarie, dei nuovi strumenti chiamati "chioschi multimediali" in grado di fornire ulteriori servizi, quali interrogazioni relative al saldo e ai movimenti del proprio conto corrente, la compilazione e la stampa di modulistica relativa alle principali operazioni bancarie, l'acquisizione di informazioni sui principali prodotti disponibili

NORMATIVA E CONTROLLI

3. Normativa e controlli

Ambito Europeo

- ➔ 1. PSD (Payment Services Directive – Direttiva 2007/64/CE – recepita in ambito nazionale con D. Lgs. 11/2010)
- 2. Rulebooks e Framework SEPA (Single Euro Payments Area)
- 3. Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità

Ambito Nazionale

- ➔ 1. Normativa Centrale d'Allarme Interbancaria (D. Lgs. 30/12/99, n. 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”; Decreto del Ministero di Giustizia numero 458/2001 e Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002)
- ➔ 2. Testo Unico in materia Valutaria (Dpr n. 148 1988 e successive integrazioni/modifiche)
- ➔ 3. D.L. 167/1990 “Monitoraggio Fiscale”
- ➔ 4. D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni (Normativa Antiriciclaggio)
- ➔ 5. D. Lgs. 109/2007 (Normativa Antiterrorismo)
- 6. ABI – Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende di credito dell'Italia (1987) e successive integrazioni/modifiche
- 7. ABI – Accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia (1968) e successive integrazioni/modifiche)
- 8. ABI – Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili in Italia (1969) e successive integrazioni/modifiche
- 9. Convenzione per la partecipazione al sistema per la trasmissione telematica di dati (SITRAD) – Testo approvato dal Comitato Direttivo della CIPA nella riunione dell'11 ottobre 2002, modificato nella riunione del 21 novembre 2007 limitatamente all'ultimo comma dell'art. 6 (ora art. 7) – Centri Applicativi e nella riunione del 29 ottobre 2010 per l'inserimento tra i partecipanti del Consorzio BANCORMAT

3. Normativa e controlli - PSD

La Direttiva Comunitaria sui servizi di pagamento (Payment Services Directive – Direttiva 2007/64/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 11/2010) è l’iniziativa legislativa della Commissione Europea finalizzata a sostenere la creazione di un mercato unico Europeo dei Servizi di Pagamento definendo una cornice giuridica unitaria, al fine di favorire la competizione e l’innovazione.

Tale direttiva si pone tre macro **obiettivi**:

- aumentare la **concorrenza** tra gli operatori e i mercati nazionali, introducendo il diritto di fornire servizi di pagamento al pubblico da parte di una nuova categoria di prestatori, gli istituti di pagamento (quali, a titolo esemplificativo, gli Enti di Telefonia, le Grandi Distribuzioni Organizzate ecc.) rimuovendo le barriere di ingresso nel mercato e garantendo **un’arena competitiva equa**;
- fornire **un insieme di regole semplice e armonizzato** per regolare i requisiti informativi, gli obblighi e i diritti connessi all’utilizzo e alla fornitura dei servizi di pagamento;
- **standardizzare** diritti ed obblighi sia per i prestatori dei servizi di pagamento sia per gli utenti, assicurando un alto livello di **protezione e tutela del cliente**.

La PSD in particolare regola:

- **l’accesso al mercato** dei servizi di pagamento;
- **la trasparenza** delle condizioni per i servizi di pagamento;
- **le modalità di erogazione** dei servizi di pagamento.

3. Normativa e controlli - PSD

Nella fattispecie la PSD disciplina:

1. EFFETTUAZIONE OPERAZIONI

- Modalità uniche per disporre e ricevere pagamenti in Italia e in Europa
- Tempi di esecuzione certi su invio e ricezione dei pagamenti da cliente a cliente
- Coincidenza tra data contabile, data valuta e disponibilità
- No antergazione valute di addebito, no postergazione accrediti (sì esecuzione futura)

2. CONTRATTI E TRASPARENZA

- Conti Correnti e Servizi di Pagamento normati da un Contratto Quadro unico
- Trasparenza (DDS – documento di sintesi) unitaria e semplificata
- Rapporti classificati nelle categorie “consumatori”, “non consumatori” e “microimprese” in funzione delle finalità d’uso

3. SPESE E CONDIZIONI

- Azzeramento delle spese per le informazioni di base sulle operazioni di pagamento
- Informazioni preliminari e successive all’operazione complete e sempre disponibili

4. TUTELA DEI CLIENTI

- Maggiori tutele per il pagatore e possibilità di legittima opposizione
- Onere di dimostrazione a carico della Banca sull’esecuzione e sulla corretta informazione, fino a 13 mesi dall’operazione

3. Normativa e controlli – C.A.I.

LA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I.)

La C.A.I. è l'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia previsto dal D. Lgs. 30/12/99, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio" (Art. 36 comma 2).

Il D. Lgs. n. 507 prevede:

- la trasformazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista in illecito amministrativo (con applicazione di sanzioni pecuniarie e accessorie);
- la sanzione penale resta unicamente nei casi di violazione dei divieti che formano oggetto delle sanzioni amministrative accessorie;
- l'introduzione del nuovo istituto "revoca di sistema" in sostituzione della revoca aziendale prevista nel precedente regime (L. 386/90).

Obiettivi:

- Innalzamento del grado di affidabilità, sicurezza e qualità degli strumenti di pagamento;
- Deterrente dell'utilizzo illecito di assegni/carte di credito e debito;
- Maggiore tutela del beneficiario dall'utilizzazione scorretta degli strumenti di pagamento, in quanto l'iscrizione in archivio comporta la conoscibilità dei nominativi revocati a livello di sistema e, con riferimento agli assegni e alle carte smarriti, rubati o revocati, la conoscibilità da parte di terzi.

3. Normativa e controlli – C.A.I.

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Titolare: Banca d'Italia

Ente Responsabile: S.I.A

Banche e Poste Italiane S.p.A.

Emittenti carte di pagamento

Autorità Giudiziaria

Prefetto

Soggetto interessato

3. Normativa e controlli – C.A.I.

COME OPERA LA C.A.I.

L'archivio è composto da una sezione centrale (archivio centrale) e da sezioni remote (archivi locali) che risiedono presso gli enti segnalanti e i Prefetti per il tramite del Ministero dell'Interno.

L'archivio centrale comprende un settore comune contenente i dati identificativi dei nominativi (persona fisica e non persona fisica) oggetto di segnalazione e più sottosezioni specifici per ciascuna informazione.

AMBITO ASSEGNI

1. **Segmento CAPRI:** censisce le informazioni relative allo strumento di pagamento, il cui illecito utilizzo ha generato la revoca del soggetto all'autorizzazione all'emissione di assegni
2. **Segmento PASS:** censisce le informazioni relative agli assegni denunciati sottratti, smarriti, non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione o bloccati per altri motivi.

L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni; la revoca comporta inoltre il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio.

3. Normativa e controlli – C.A.I.

AMBITO CARTE DI PAGAMENTO

1. **Segmento CARTER:** censisce le informazioni relative ai soggetti revocati all'utilizzo di carte di pagamento
2. **Segmento PROCAR:** censisce le informazioni relative alle carte di pagamento sottratte, smarrite o revocate

AMBITO SANZIONI

1. **Segmento ASA:** censisce le informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità competenti. I dati vengono trasmessi alla CAI dal Prefetto
2. **Segmento ASP:** censisce le informazioni relative alle sanzioni penali irrogate dall'Autorità Giudiziaria. I dati vengono trasmessi alla CAI dal Casellario Giudiziale Centrale.

La procedura prevede la costituzione e l'alimentazione dell'archivio centrale da parte degli enti segnalanti, la divulgazione dell'archivio e la consultazione delle informazioni presenti nei singoli archivi locali al fine di verificare la corretta utilizzazione degli strumenti di pagamento.

3. Normativa e controlli – C.A.I.

CONSEGUENZE DELL'ISCRIZIONE DI UN SOGGETTO NELLA C.A.I.

L'iscrizione in Archivio per quanto riguarda il segmento CAPRI (“revoche per assegni”):

- determina, per il traente, la revoca per sei mesi di ogni autorizzazione ad emettere assegni
- comporta, per le Banche e gli Uffici Postali, il divieto di stipulare, per la durata della revoca, nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dopo l'iscrizione in Archivio, anche se emessi nei limiti della provvista

FOCUS SULLA NORMATIVA VALUTARIA E ANTIRICICLAGGIO

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – T.U.V.

IL TESTO UNICO VALUTARIO E LA LIBERALIZZAZIONE VALUTARIA

Sin dal dopoguerra, in Italia il regime dei regolamenti da e verso l'estero è stato estremamente restrittivo.

La situazione è mutata con l'adesione dell'Italia alla Comunità Economica Europea. Relativamente al movimento dei capitali, la liberalizzazione è scandita da tre momenti:

- 1986 Legge n. 599: l'Italia recepisce la direttiva CEE e delega il Governo a emanare un Testo Unico in materia valutaria;
- 1988 Dpr n. 148 (Testo Unico Valutario): introduzione della liberalizzazione valutaria generalizzata;
- 1990 – Dm 27/4/1990: completamento della liberalizzazione valutaria.

LA SITUAZIONE FINO AL 1988

Fino al 1988, l'operatività con l'estero dei residenti non è libera ma soggetta a controlli e limitazioni:

- i residenti non possono detenere valuta estera ma la devono cedere all'Ufficio Italiano Cambi (UIC)
- esiste un Elenco delle operazioni ammesse (cioè autorizzate dall'UIC);
- il regolamento valutario a seguito di esportazioni o importazioni è rigidamente disciplinato, entro scadenze prestabilite;
- per le esportazioni o le importazioni è necessario il "benestare bancario", con funzione doganale e valutaria;
- è obbligatoria la canalizzazione bancaria dei pagamenti da e verso l'estero.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – T.U.V.

LA PRIMA FASE DELLA LIBERALIZZAZIONE

Il Testo Unico valutario del 1988 introduce la libertà nelle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, ad eccezione del commercio dell'oro e dei materiali di armamento.

- Vengono abrogati: l'elenco delle operazioni ammesse, le restrizioni circa i termini di regolamento, il benessere bancario (che sarà sostituito dalla dichiarazione valutaria statistica).
- L'operatore potrà perfezionare qualsiasi transazione con l'estero: importare/esportare merci e servizi liberamente, acquistare immobili e titoli all'estero, ottenere valuta per turismo senza limiti.
- Permangono: il monopolio dei cambi e la canalizzazione bancaria delle operazioni.

LA SECONDA FASE DELLA LIBERALIZZAZIONE

Il Dm 27/4/1990 completa la liberalizzazione.

- Vengono abrogati: il monopolio dei cambi e la canalizzazione bancaria delle operazioni.
- E' possibile intrattenere un conto in valuta presso una banca in Italia o presso una banca all'estero.
- Si può detenere valuta estera senza limitazioni.
- Si può pagare/incassare in valuta estera debiti/crediti con altri residenti.
- Si può regolare direttamente un debito o incassare un credito con un "non residente", in Italia o all'estero, senza l'obbligo della canalizzazione bancaria, ma semplicemente con la consegna materiale di mezzi di pagamento (ad esempio assegni), con la movimentazione di conti all'estero (bonifici) o con la compensazione di debiti/crediti.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – D. L. 167/1990

DISCIPLINA DEL “MONITORAGGIO FISCALE”

Il Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante la disciplina del cosiddetto “Monitoraggio Fiscale”, prevede adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria e specifici obblighi a carico degli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimenti di attività finanziarie.

D.L. n. 167: art. 1 “Trasferimenti attraverso intermediari”

Le banche, le società di intermediazione mobiliare, l'Ente Poste Italiane, le società finanziarie e fiduciarie sono tenute a mantenere evidenza dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli di importo superiore a 10.000 euro, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici, residenti in Italia.

Tali evidenze riguardano: le generalità o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, la data, la causale, l'importo del trasferimento e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – D. L. 167/1990

D.L. n.167: art. 1 “Trasferimenti attraverso intermediari”

Le evidenze sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni. Identici obblighi valgono per gli acquisti e le vendite di titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia e nei quali intervengono comunque le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società finanziarie e fiduciarie.

D.L. n.167: art. 1 comma 4-bis “Le rimesse degli emigranti”

Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società finanziarie e fiduciarie possono effettuare per conto delle persone fisiche, enti non commerciali e società semplici non residenti trasferimenti verso l'estero, nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia. A carico degli intermediari sopra elencati, permangono tuttavia gli obblighi di adeguata verifica, previsti dalla normativa sull'antiriciclaggio, relativi all'accertamento del paese di provenienza, dell'attività economica, della verifica delle liste antiterrorismo, della coerenza con quanto dichiarato dall'emigrante. Particolare attenzione andrà posta nei confronti di soggetti provenienti da paesi riportati nelle liste “paesi a rischio riciclaggio/terrorismo” e/o che effettuano operazioni da e verso detti paesi.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – D. L. 167/1990

D.L. n.167: art. 2 “Trasferimenti attraverso non residenti”

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi globali nell'anno di 10.000 euro (Quadro RW della dichiarazione dei redditi).

In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi.

Trasferimenti al seguito di denaro contante e titoli

Il D. Lgs. n. 195/2008 (che ha soppresso l'art. 3 del D.M. n. 167) ha stabilito che dal 1° gennaio 2009 il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati (strumenti di pagamento negoziabili al portatore) è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro.

E' invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso l'Agenzia delle Dogane al momento dell'entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro.

La mancata dichiarazione comporta il sequestro amministrativo nella misura del 40% dell'importo eccedente il limite fissato e l'applicazione di una sanzione fino al 40% dell'importo eccedente il limite fissato, con un minimo di 300 euro.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – D. L. 167/1990

D.L. n.167: art. 4 “Dichiarazione per investimenti e attività”

L'art. 4 del D.L. n. 167 dispone che le persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi (Quadro RW).

Tale obbligo non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LA NORMATIVA SULL'ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2001)

“E' inutile dotare un Paese di un'ottima normativa antiriciclaggio se chi la deve applicare la considera un intralcio all'operatività e chi la deve rispettare una illecita interferenza nella sfera privata.

La disciplina antiriciclaggio richiede la cultura della legalità, il rispetto delle regole, l'adeguamento delle regole ai mutamenti del contesto di riferimento e la fiducia nelle regole come condizione per tutelare efficacemente i valori che le stesse mirano a proteggere”.

(M. Longo, Procuratore Capo della Repubblica di Forlì)

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D. Lgs. 231/07 è la norma principale in materia di lotta e contrasto al fenomeno di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Definizione di riciclaggio (art. 2):

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legge 78 del 31/05/2010, convertito nella Legge n. 122 del 30/07/2010, ha modificato l'importo dei limiti imposti all'uso del contante, dei titoli al portatore in euro o in valuta estera, degli assegni e del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore:

- ❑ sino al 29.04.2008, limite di 12.500,00 €;
- ❑ sino al 24.06.2008, limite di 4.999,99 €;
- ❑ Sino al 30.05.2010, limite di 12.499,99 €;
- ❑ dal 31.05.2010, limite di 4.999,99 €.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Il trasferimento fra due soggetti di:

- contante
- libretti di risparmio al portatore
- certificati di deposito
- obbligazioni al portatore
- altri titoli al portatore

in euro o in valuta, se unitariamente o sommati sono pari o superiori alla soglia di 5.000,00 €, deve avvenire per il tramite di Banche – Poste Italiane – Istituto di Moneta Elettronica

È quindi vietato il trasferimento diretto

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Il D. Lgs. 231/07, definisce, in materia di Normativa Antiriciclaggio, tra gli altri obblighi, le regole nella **gestione degli assegni e dei vaglia**:

- Ai titolari di conto corrente possono essere rilasciati normalmente solo libretti con assegni già muniti della clausola NON TRASFERIBILE;
- Su richiesta scritta del cliente, vengono rilasciati assegni sia bancari sia circolari in forma libera (soggetti al bollo di 1,5 € ciascuno) che possono essere emessi per importi fino a 4.999,99 €. Nel caso l'assegno bancario venisse emesso per importi superiori dovrà essere apposta la clausola NON TRASFERIBILE.

Per **importi pari o superiori a 5.000,00 €** gli assegni devono riportare:

- il nome o la ragione sociale del beneficiario;
- la clausola “NON TRASFERIBILE”.

Gli assegni a “ME MEDESIMO” (o comunque all'ordine del traente) devono riportare solo la girata per l'incasso dallo stesso traente.

Per questi assegni non è obbligatoria la clausola di non trasferibilità anche per importi pari o superiori a 5.000,00 €.

In caso di infrazione la sanzione minima è di 3.000 euro qualsiasi sia l'importo dell'assegno.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Possono essere **privi della clausola di non trasferibilità** gli assegni:

- tratti all'estero su banca estera all'ordine di beneficiario residente, solo nel caso di presentazione dell'assegno per l'incasso da parte del beneficiario;
- in cui siano parte banche e Poste Italiane Spa, nonché trasferimenti effettuati in proprio tra gli stessi;
- singoli in forma libera di importo inferiore a 5.000,00 €, ancorché costituiscano frazionamenti di un'operazione complessivamente superiore a tale soglia.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

In sintesi:

- Divieto di passaggio diretto per importi pari o superiori a 5.000,00 € (anche se frazionati).
- Rilascio di carnet di assegni con la clausola di “non trasferibilità” su ogni singolo modulo di assegno.
- Per il rilascio di assegni bancari, postali o circolari in forma libera, il cliente deve fare richiesta per iscritto e pagare il bollo di € 1,50 per ciascun assegno.
- Gli assegni tratti per importi pari o superiori a 5.000,00 € devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di “non trasferibilità”.
- Gli assegni in forma libera possono essere emessi per importi inferiori a 5.000,00 €.
- L'assegno a “me medesimo” (o all'ordine del traente) deve essere girato per l'incasso a una banca o a Poste Italiane dal traente.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE - SANZIONI

- Per le violazioni riguardanti importi superiori a € 50.000,00, è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa dall'1% al 40% dell'importo trasferito con un minimo non inferiore a € 3.000,00.
- Per le transazioni di importo non superiore a 250.000,00 € può essere effettuato il pagamento in misura ridotta (oblazione) pari al 2% dell'importo, se il soggetto non ha avuto contestazioni analoghe nei 365 giorni antecedenti.
- Per le violazioni sugli assegni a “me medesimo” la sanzione minima di 3.000,00 € si applica anche per importi inferiori a 5.000,00 €. **NON E' PREVISTO** il pagamento dell'imposta in misura ridotta del 2%.

N.B. L'inasprimento delle sanzioni è stato principalmente stabilito con l'intento di **scoraggiare l'uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale.**

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

I LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000,00 €.

Per saldo deve intendersi la somma trascritta sul libretto a titolo di capitale e di interessi.

I libretti con saldo pari o superiore a 5.000,00 €
devono essere estinti ovvero regolarizzati dal portatore entro il termine
previsto del 30/06/2011.

Esempio sui libretti al portatore

Mario Rossi ha due libretti di deposito al portatore, rispettivamente con saldo di

- 1.500,00 €
- 4.000,00 €

che vuole donare al proprio nipote.

Complessivamente, trattandosi di trasferimento di titoli al portatore superiore al limite di 5.000,00 €, deve ricorrere esclusivamente a Banche o a Poste Italiane o a Istituti di Moneta Elettronica (IMEL).

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

I LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Esempio sui libretti al portatore

Se il medesimo Mario Rossi avesse un solo libretto di deposito al portatore con saldo di

- 1.500,00 euro che vuole donare al proprio nipote,

potrà cederlo, ma nei 30 giorni successivi dovrà comunicare la cessione alla propria Banca, fornendo i dati anagrafici e l'accettazione del cessionario.

Se il medesimo Mario Rossi avesse un solo libretto di deposito al portatore con saldo di

- 5.500,00 euro che vuole donare al proprio nipote,

prima dovrà riportare il saldo sotto la soglia di 5.000 euro, poi potrà cederlo, ma nei 30 giorni successivi dovrà comunicare la cessione alla propria Banca, fornendo i dati anagrafici e l'accettazione del cessionario.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

I LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE – SANZIONI

- in caso di mancata regolarizzazione dei libretti al portatore aventi un saldo pari o superiore a € 5.000,00 entro il 30 giugno 2011
- in caso di mancata comunicazione da parte del cedente dei dati identificativi del cessionario e della data del trasferimento

è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto con un minimo non inferiore a € 3.000,00

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Il Decreto 231/2007 ha introdotto l'obbligo di adeguata verifica della clientela

➤ Obbligo per l'intermediario di:

- identificare il cliente sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente
- identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

➤ Obbligo per il cliente di:

- fornire le informazioni necessarie

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA – SANZIONI PENALI

PER L'OPERATORE DELL'INTERMEDIARIO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi contravviene alle disposizioni concernenti l'obbligo di adeguata verifica, è punito con una multa da 2.600 € a 13.000 €.

PER IL CLIENTE

Il cliente che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da 6 mesi a un anno e con la multa da 500 € a 5.000 €.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Sussiste l'obbligo di adeguata verifica:

- all'atto dell'accensione di un rapporto continuativo
- all'atto dell'esecuzione di operazioni occasionali che comportino la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento d'importo pari o superiore a 5.000,00 € effettuate fuori conto, in quanto possono concorrere in potenziale cumulo nei 7 giorni di calendario (operazioni frazionate)]
- quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo (indipendentemente dall'importo movimentato)]
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati acquisiti/forniti dal soggetto

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

L'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

L'Archivio Unico Informatico (AUI) previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 231/2007 costituisce lo strumento centralizzato nell'azione improntata dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di verifica adeguata della clientela degli intermediari finanziari

L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO HA L'OBBLIGO DI INSERIRE
ENTRO TRENTA GIORNI NELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO:

- accensione, chiusura e variazioni dei rapporti continuativi
- operazioni (su rapporti continuativi od occasionali) di importo pari o superiori a 15.000 € anche se effettuate con più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata

**Sono quindi registrate anche le operazioni
per importi pari o superiori ai 5.000 €**

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

L'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

Modalità di registrazione per rapporti e per operazioni

- Entro 30 giorni dalla data di esecuzione delle operazioni o dall'accensione del rapporto, deve avvenire la registrazione nell'Archivio Unico informatico
- Le registrazioni rimangono nell'Archivio Unico informatico per un periodo di 10 anni dall'operazione o dall'estinzione del rapporto.

Non sono sottoposte a registrazione

- Operazioni e rapporti posti in essere fra intermediari soggetti agli obblighi semplificati di adeguata verifica (ad esempio banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni vita, agenti di cambio, Pubblica Amministrazione, ecc.)*[¶]
- Trasferimenti di fondi nell'ambito della tesoreria statale
- Conti, depositi e altri rapporti continuativi con la Banca d'Italia
- Switch di quote di fondi comuni
- Rettifiche valuta
- Operazioni stornate nello stesso mese

*N.B. Le fiduciarie statiche sono sottoposte a registrazione.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

L'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO – LE OPERAZIONI FRAZIONATE

Le operazioni frazionate sono quelle comprese tra 5.000 € e 14.999,99 € effettuate anche presso più filiali della banca.

Queste operazioni sono inserite in un Archivio Provvisorio. Se la somma di queste operazioni eseguite presso l'intera struttura dell'intermediario nell'arco di 7 giorni di calendario è pari o supera l'importo di 15.000 €, le operazioni sono trasferite in via definitiva nell'Archivio Unico Informativo.

Tali operazioni possono essere considerate parti di un'unica operazione sulla base di un elemento unificante sotto il profilo economico. Un esempio è quello di più versamenti ripetuti in giorni successivi nell'arco di sette.

Tutte le movimentazioni poste in essere dal medesimo nominativo, sia che transitino su conti dello stesso, sia che non accedano ai predetti conti o depositi, vanno unitariamente considerate.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

L'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO – LE OPERAZIONI FRAZIONATE

La Banca dovrà registrare

- il titolare dell'operazione
- l'eventuale esecutore (presentatore)
- l'importo, con attenzione alla eventuale presenza del contante effettivo
- la causale corrispondente alla natura dell'operazione

Sanzioni di natura penale: chi omette di effettuare la registrazione o la effettua in modo tardivo o incompleto, è punito con una multa da 2.600 a 13.000 euro

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 41 – Segnalazione di operazioni sospette

Le Banche inviano alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 42 - Obbligo

Comma 2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

L'obbligo di inoltrare una segnalazione sussiste in presenza di operazioni che

- per caratteristiche, entità, natura
- per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate,
- tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita,

inducano a ritenere, in base agli elementi disponibili, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitti non colposi

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

SEGNALAZIONE PER CAUSE CONNESSE AL CLIENTE

- informazioni fornite
- comportamento inusuale senza plausibile giustificazione
- operazioni in contanti o con modalità inusuali, quando il cliente è noto per precedenti penali o è contiguo a soggetti con precedenti
- cliente che opera con controparti di Paesi “off-shore”

SEGNALAZIONE PER CAUSE CONNESSE ALLE OPERAZIONI

- operazioni illogiche dal punto di vista economico o finanziario
- inusuali rispetto alle prassi di mercato
- incoerenti con attività svolta o con profilo economico, patrimoniale o finanziario
- operazioni frequenti o per importi significativi in nome o a favore di terzi

SEGNALAZIONE PER CAUSE CONNESSE A MEZZI O MODALITA' DI PAGAMENTO

- frequente o ingiustificato utilizzo di contante
- ricorso a tecniche di frazionamento
- utilizzo di strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, moneta elettronica, nella loro evidenza fisica e virtuale) non coerenti con normale operatività del cliente
- ricorso ripetuto a forme di incasso e trasferimento fondi (money transfer) laddove l'operatività risulti incoerente o non giustificata

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

SEGNALAZIONE PER CAUSE CONNESSE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI

- Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con profilo del cliente ovvero del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche, soprattutto se di ammontare rilevante, non giustificate
- Operazioni in strumenti finanziari con intestazione a favore di terzi ovvero con intervento di soggetti diversi, non giustificati dai rapporti tra le parti
- Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni

SEGNALAZIONE PER CAUSE CONNESSE A CONTRATTI ASSICURATIVI

- Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione incoerenti con profilo del cliente o inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze
- Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari non siano giustificati
- Pagamenti di premi su polizze vita o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze
- Riscatto o liquidazione di polizze vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

SEGNALAZIONE PER CAUSE CONNESSE A FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- Operazioni che, per profilo soggettivo o per modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo

- Operazioni che, per modalità inusuali della movimentazione o incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni “non profit” a scopo di finanziamento del terrorismo

SEGNALAZIONE PER ANOMALIE DA “IMPRESE IN CRISI”

- sotto il profilo soggettivo:
 - variazioni nella proprietà o nell'amministrazione (improvvisi o ripetute, soggetti non qualificati o residenti in località lontane, in centri “off-shore”)
- sotto il profilo oggettivo:
 - improvvisi afflussi di disponibilità (contributi, finanziamenti, flussi dall'estero)
 - cessioni di beni a prezzi non di mercato

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

SEGNALAZIONE PER IPOTESI DI PRATICHE USURARIE

➤ sotto il profilo soggettivo:

- movimentazione del rapporto sovradimensionata rispetto al profilo economico del titolare,
- frequente movimentazione di rapporti intestati ad altri soggetti sui quali ha delega ad operare,
- presenza di accrediti di effetti al “dopo incasso”, versamento di assegni tratti da soggetti che operano in settori di attività differenti;

➤ sotto il profilo oggettivo:

- il rapporto presenta un sostanziale pareggiamento tra addebiti e accrediti,
- prelevamenti di contanti in occasione del versamento di assegni,
- frequenti richiami o ritorni

SEGNALAZIONE PER ANOMALIE UTILIZZO “CONTI DEDICATI” (*Es: Ricostruzione Abruzzo e altri contratti pubblici*)

➤ sotto il profilo soggettivo:

- qualità di soci e amministratori, modifiche assetti, rifiuto o falsità informazioni;

➤ sotto il profilo oggettivo:

- operazioni in contante o in assegni sotto soglia,
- trasferimenti all'estero o a soggetti terzi,
- utilizzo anomali finanziamenti,
- operazioni infragruppo

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

SEGNALAZIONE PER ABUSO UTILIZZO “FINANZIAMENTI PUBBLICI”

- fase di valutazione pre-istruttoria:
 - capitalizzazione imprese; variazione assetti; profilo soggettivo di soci o amministratori; entità finanziamento incompatibile; documentazione carente; più società appartenenti al medesimo gruppo
- fase di utilizzo dei finanziamenti:
 - prelievo in contanti; trasferimento a terzi o Paesi “off-shore”; giri di fondi tra società collegate; pagamento consulenze o prestazioni; rimborso anticipato

SEGNALAZIONE PER SOSPETTO DI “FRODI INFORMATICHE” – PHISHING

- conti “on line” alimentati da bonifici “on line”
- prelievi di contante o trasferimento fondi all'estero
- ricarica di carte prepagate con prelievo all'estero
- trasferimento all'estero tramite “money transfer”
- operatività a ridosso dei fine settimana

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

SEGNALAZIONE PER SOSPETTO DI “FRODI IVA”

➤ profilo soggettivo

recente o breve operatività, settore economico, capitale minimo, assenza unità operative, soci non qualificati, documentazione contraffatta, assenza altri rapporti

➤ profilo oggettivo

vorticosa movimentazione, operatività con l'estero, trasferimento fondi senza giustificazione commerciale, giri di fondi, cessione di beni a prezzi non di mercato, assenza di addebiti tipici di impresa

SEGNALAZIONE PER SOSPETTO DI “FRODI SU ATTIVITA' DI LEASING”

Dovrà essere valutata la congruità del contratto alla luce del profilo del cliente e delle caratteristiche del bene concesso in leasing, tenuto conto altresì delle finalità economico-finanziarie dell'operazione, desumibili da idonea documentazione

➤ profilo soggettivo

ricorso da parte di più clienti al medesimo fornitore che esercita attività non coerente con il bene concesso in leasing, presenza di più società utilizzatrici o di collegamenti tra fornitore e utilizzatore che riconducono allo stesso soggetto economico

➤ profilo oggettivo

incongruenza tra oggetto sociale dei clienti utilizzatori e la tipologia dei beni richiesti in leasing, mancato pagamento di canoni seguito da inadempimento da parte del cliente utilizzatore, risoluzione del contratto per insolvenza dopo breve lasso di tempo dall'erogazione

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

SEGNALAZIONE PER SOSPETTO DI ATTIVITA' ILLECITE

- Richiesta di finanziamento per programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
- Operazioni richieste o poste in essere, in assenza di ragionevoli motivi adeguatamente documentata da soggetti o intermediari insediati in aree geografiche individuate come a rischio
- Esportazioni o commercio di beni suscettibili di utilizzo per la produzione di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa, specie se per valore incoerente rispetto ai prezzi di mercato.

Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette si estendono anche a:

- Società di gestione accentrata di strumenti finanziari
- Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari
- Società di gestione di servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari
- Società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari
- Società che commerciano/fabbricano oro, preziosi, antichità, nonché gallerie d'arte e case d'asta
- Uffici della pubblica amministrazione

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

CASO I - LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Una società di recente costituzione, che opera nel campo della commercializzazione all'ingrosso di supporti audio-video informatici

1. richiede l'apertura del rapporto di conto per gestire l'attività;
2. la movimentazione del conto risulta da subito molto elevata;
3. non sono presenti operazioni di contanti, bensì rilevanti bonifici verso l'estero a fronte di bonifici ricevuti da soggetti italiani.

L'intermediario decide di presentare la segnalazione all'UIF in quanto:

- la movimentazione della società si presenta sostenuta non appena risultano aperti i rapporti di conto;
- la movimentazione dare/avere risulta tendenzialmente pareggiata;
- gli afflussi di disponibilità finanziarie sono trasferiti dopo breve intervallo di tempo;
- le modalità di trasferimento e le destinazioni non sono riconducibili alla normale attività del cliente.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

CASO II - LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Una società opera nel campo della commercializzazione di veicoli nuovi e usati, “mercato parallelo” con altri stati comunitari.

1. La provvista del conto è effettuata con versamenti di assegni e con bonifici
2. gli utilizzi sono prevalentemente effettuati con prelevamenti di contanti

L'intermediario decide di presentare la segnalazione all'UIF in quanto:

- la movimentazione è caratterizzata dall'eccessivo ricorso al contante,
- sussistono forti dubbi che venga evasa l'IVA comunitaria.

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

CASO III - LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Rapporto intestato a persona fisica scarsamente movimentato

1. Il cliente si presenta in Filiale (anche più volte) chiedendo se siano pervenuti bonifici a suo favore
2. Ricezione di bonifici di importo non rilevante
3. Immediata monetizzazione tramite prelevamento in contanti della quasi globalità della somma
4. In genere, nei giorni seguenti la Filiale sarà contattata da Autorità o riceverà notizia di denunce di frodi informatiche

L'intermediario decide di presentare la segnalazione all'UIF in quanto:

- Si trova palesemente di fronte ad un caso di “phishing”

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

CASO IV - LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Conto intestato a persona fisica, in genere pensionato

1. La movimentazione del rapporto appare elevata
2. La provvista avviene tramite versamento di numerosi assegni di vari importi, anche modesti
3. Gli utilizzi rilevano alcuni trasferimenti di fondi ad altre banche e numerosi prelevamenti in contanti.

L'intermediario decide di presentare la segnalazione all'UIF in quanto:

- La movimentazione non avrebbe alcuna attinenza con lo status del cliente
- Se i versamenti potrebbero far pensare ad una attività commerciale sottostante, risulta illogico che la gran parte delle somme siano prelevate in contanti
- Si ipotizza anche l'utilizzo del conto per far transitare operazioni di terzi (elusione art. 50 DLgs 231/2007 – Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia)

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

CASO V - LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Società cooperativa che opera nel settore dei servizi, prestazione di mano d'opera, impresa di pulizie ecc.

1. Movimentazione del conto elevata
2. Provvista in genere con versamento di assegni o bonifici che pervengono da varie società che fruiscono dei servizi della nostra cliente
3. Utilizzi per circa il 70% mediante prelevamenti in contanti, sempre giustificati dal cliente “per pagamenti di stipendi” a soggetti non titolari di conto corrente

L'intermediario decide di presentare la segnalazione all'UIF in quanto:

- Appare eccessivo il ricorso al contante
- Tra le movimentazioni non si rileverebbero operazioni periodiche legate ad un'attività (pagamento contributi, F24, ...)

Riflessione: dopo circa due anni è apparsa su un quotidiano la notizia dell'arresto di un soggetto nullatenente, residente in una lussuosa villa e con disponibilità di numerose vetture di grossa cilindrata. Tale soggetto si ipotizzava fosse il titolare effettivo occulto della citata società cooperativa oggetto di segnalazione

4. Focus sulla normativa valutaria ed antiriciclaggio – Antiriciclaggio

CASO VI - LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Rapporto intestato a pensionato

1. Movimentazioni regolari, giacenze investite in titoli
2. Il cliente richiede di prelevare 50.000 euro di contanti a seguito dell'accredito di titoli scaduti
3. Il cliente non accetta l'invito della Filiale ad utilizzare altri mezzi tracciabili (assegno circolare, bonifico)
4. Alla richiesta di giustificare il prelevamento, il cliente manifesta reticenza

L'intermediario decide di presentare la segnalazione all'UIF in quanto:

- Non è stato in grado di effettuare l'adeguata verifica, a causa di reticenza/ assenza di giustificazioni da parte del cliente

FOCUS SULLA NORMATIVA ANTITERRORISMO

4. Focus sulla normativa antiterrorismo

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il **D.Lgs. 109/2007** (il cui contenuto è confermato dal **D.Lgs. 231/2007**) definisce le **“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”**, ove per finanziamento del terrorismo si intende *«qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto od in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»*.

4. Focus sulla normativa antiterrorismo

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI FINANZIARI

I predetti decreti dispongono quindi che in presenza di soggetti legati al terrorismo, gli operatori finanziari ottemperino all'obbligo di:

- congelare i *fondi* e le *risorse economiche* detenuti, direttamente o per interposta persona fisica o giuridica, dai soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità) sottoposti a disposizioni di *congelamento di fondi*;
- comunicare alla UIF (Unità Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia dal 1 gennaio 2008) le misure di congelamento applicate ai *fondi*;
- comunicare sia alla UIF che al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza le misure di congelamento applicate alle *risorse economiche*;
- segnalare alla UIF come sospette le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti contenuti nelle liste dei soggetti coinvolti in atti terroristici sottoposti o meno a disposizioni di congelamento fondi;
- segnalare operazioni sospette che, in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

Inoltre, i soggetti sottoposti alle misure di congelamento sono via via individuati dai vari Organismi internazionali (Consiglio di sicurezza ONU, Consiglio dell'Unione Europea, O.F.A.C. Office of Foreign Assets Control, ecc.) e ricompresi in apposite liste gestite da Società specializzate cui accedono gli Operatori finanziari per verificare se la propria Clientela (nuova o già acquisita) rientri nella categoria.

4. Focus sulla normativa antiterrorismo

DEFINIZIONI

Per **fondi** si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo esemplificativo:

- i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
- i depositi presso enti finanziari e altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
- i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari (come definiti nell'art. 1 comma 2 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D. Lgs. n. 58/1998);
- gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
- le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
- tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.

4. Focus sulla normativa antiterrorismo

DEFINIZIONI

Per **risorse economiche** si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate, anche per interposta persona fisica o giuridica, per ottenere fondi, beni o servizi.

Per **congelamento di fondi** si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

Per **congelamento di risorse economiche** si intende il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

4. Focus sulla normativa antiterrorismo

SANZIONI VERSO OPERATORI FINANZIARI

Il mancato rispetto delle misure di congelamento da parte degli Operatori finanziari è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione effettuata e non superiore al doppio del valore medesimo. Il mancato obbligo di comunicazione del congelamento e delle ulteriori informazioni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 25.000.

L'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dell'importo dell'operazione sospetta non segnalata, l'intermediario può inoltre essere obbligato a pubblicare il decreto sanzionatorio ricevuto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale a cura e spese del sanzionato. In caso di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione disposto dalla UIF, salvo che il caso non costituisca più grave reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.

4. Focus sulla normativa antiterrorismo

CONTROPARTI APPARTENENTI ALLA LISTA DEI SOGGETTI LEGATI AL TERRORISMO

Tali controparti si suddividono in due categorie:

- soggetti sottoposti alle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, nei cui confronti si applicano le misure stesse nonché gli obblighi di segnalazione sia dell'avvenuto congelamento, sia delle operazioni, rapporti, nonché ogni di altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;
- soggetti che ancorché non sottoposti alle predette misure di congelamento, devono essere oggetto di segnalazione di operazione sospetta alla UIF in quanto sussistono elementi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate azioni di finanziamento del terrorismo.

4. Focus sulla normativa antiterrorismo

EMBARGHI FINANZIARI

Le sanzioni finanziarie rientrano tra le misure restrittive utilizzate per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adotta queste sanzioni con delle risoluzioni. Queste misure sono decise ai sensi del Chapter VII della Carta delle Nazioni Unite e quindi ciascuno Stato membro dell'ONU ha l'obbligo di applicarle. L'adozione delle sanzioni finanziarie internazionali rientra tra le competenze dell'Unione Europea. Esse sono uno strumento della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sono adottate secondo le disposizioni degli articoli 60 e 301 del Trattato CE. Le sanzioni sono decise con regolamenti del Consiglio, sulla base di una posizione comune dell'Unione. I regolamenti sono immediatamente esecutivi in ogni Stato membro e questo assicura l'immediata e contestuale applicazione delle misure decise in tutta l'Unione Europea

4. Focus sulla normativa antiterrorismo

EMBARGHI FINANZIARI

I Paesi sottoposti a sanzioni finanziarie internazionali - c.d. “embarghi finanziari” - sono i seguenti
(fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro):

Bielorussia

Comore

Congo (Repubblica Democratica)

Corea del Nord

Costa d’Avorio

Eritrea

ex Repubblica Federale di Jugoslavia

Iran

Iraq

Liberia

Libia

Myanmar/Birmania

Repubblica di Guinea

Repubblica di Moldova

Siria

Somalia

Sudan

Uzbekistan

Zimbabwe